

**STATUTO DELLA "FONDAZIONE STOCK WEINBERG  
PER GLI STUDI SULLA COESISTENZA TRA I POPOLI" – DUINO AURISINA (TS)**

**Articolo 1)** – E' costituita per volontà della Signora LILIANA STOCK WEINBERG, allo scopo di onorare il ricordo del defunto marito EMILIO WEINBERG e quello della propria famiglia che si è sempre adoperata per scopi umanitari e sociali, la Fondazione:

**"FONDAZIONE STOCK WEINBERG PER GLI STUDI SULLA COESISTENZA TRA I POPOLI".**

La Fondazione ha sede in Duino Aurisina (Trieste), Frazione Duino n. 29, presso il Collegio del Mondo Unito, con recapito postale presso il domicilio della fondatrice Signora STOCK LILIANA WEINBERG in Via Coroneo n. 10, 34133 TRIESTE.

**Articolo 2)** - La Fondazione ha per scopo l'attuazione di azioni mirate a favorire il dialogo tra i popoli, in particolare quelli del Mediterraneo, attraverso, tra l'altro, la costituzione di un laboratorio permanente di studi sul problema della coesistenza. Essa potrà, altresì, promuovere pubblicazioni, concorsi, premi, borse di studio nonché finanziare cattedre e ricerche per migliorare e diffondere la cultura della coesistenza pacifica, nonché svolgere attività di supporto in favore di soggetti che si siano distinti, con l'opera o con le idee, al raggiungimento di un maggior dialogo o di una miglior coesistenza tra i popoli.

La Fondazione ha l'esclusivo perseguimento di finalità sociali e non potrà svolgere attività diverse da quelle menzionate, ad eccezione di quelle direttamente connesse.

**Articolo 3)** - Il patrimonio della Fondazione è costituito dai beni descritti nell'atto di costituzione della Fondazione del quale il presente statuto è parte integrante.

Tale patrimonio potrà venir aumentato e alimentato con oblazioni, donazioni, eredità, legati ed erogazioni di quanti abbiano desiderio ed amore al potenziamento della benefica istituzione nonché con le rendite provenienti dal suo investimento.

La Fondazione provvede al conseguimento dei suoi scopi con le rendite e il suo patrimonio. Gli eventuali avanzi di gestione ed il patrimonio non potranno essere impiegati per altri fini se non per le attività istituzionali della Fondazione.

In caso l'entità del patrimonio della Fondazione non consenta più il raggiungimento degli scopi istitutivi, il residuo sarà devoluto ad altra fondazione iscritta all'anagrafe delle ONLUS che persegua finalità analoghe, sentito l'organo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190 della legge 23 dicembre 1996.

Il Consiglio di Amministrazione provvederà all'investimento del patrimonio e delle entrate che perverranno alla Fondazione nel modo che riterrà più sicuro e redditizio.

**Articolo 4)** - La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da cinque membri. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica cinque anni e alla scadenza i suoi membri vengono nominati a maggioranza assoluta dai precedenti Consiglieri di Amministrazione.

Il fondatore Signora LILIANA STOCK WEINBERG è membro di diritto e Presidente del Consiglio, vita sua natural durante; potrà in ogni momento rinunciarvi.

Il Consiglio di Amministrazione nomina anche un Vice Presidente che sostituirà il Presidente in caso di sua assenza o impedimento ed in tal caso il suo voto pervarrà.

**Articolo 5)** – In ogni caso in cui il fondatore non voglia o non possa assumere la carica di Presidente, il Consiglio di Amministrazione elegge nel proprio seno il Presidente che dura in carica per tutta la durata del Consiglio.

**Articolo 6)** - Al Consiglio di Amministrazione spetta:

- a) di approvare entro il mese di dicembre il conto preventivo dell'anno seguente ed entro il mese di marzo il conto consuntivo dell'anno precedente;
- b) ogni più ampio potere per l'amministrazione e la destinazione del patrimonio della Fondazione e per la gestione delle entrate ordinarie e straordinarie.

**Articolo 7)** – Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio. Inoltre il Presidente:

- a) convoca il Consiglio di Amministrazione e lo presiede, proponendo le materie da trattare nelle rispettive adunanze;
- b) firma gli atti e quanto occorra per l'esplicazione di tutti gli affari che vengono deliberati;
- c) sorveglia il buon andamento amministrativo della Fondazione;
- d) cura l'osservanza dello statuto e ne promuove la riforma qualora si renda necessario;
- e) provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio e ai rapporti con le autorità tutorie;
- f) adotta in ogni caso di urgenza ogni provvedimento opportuno, riferendo nel più breve tempo al Consiglio di Amministrazione;
- g) in caso di mancanza o di impedimento del Presidente ne fa le veci il Vice Presidente.
- h)

**Articolo 8)** – Il Consiglio di Amministrazione si raduna di norma in seduta ordinaria due volte all'anno e straordinariamente ogni qualvolta il Presidente lo giudichi necessario o ne sia fatta richiesta scritta da due dei suoi membri.

La convocazione è fatta dal Presidente con invito scritto diramato almeno otto giorni prima, con l'indicazione dell'ordine del giorno da trattare.

**Articolo 9)** – Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide se è presente la maggioranza dei membri che lo compongono, anche in videoconferenza.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta, a votazione palese. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente e in sua assenza quello del Vice Presidente.

**Articolo 10)** – I verbali delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono essere trascritti in ordine cronologico su apposito registro e devono essere sottoscritti dal Presidente o dal Segretario.

**Articolo 11)** – Il Segretario del Consiglio di Amministrazione viene nominato dal Consiglio stesso, il quale provvede pure a determinare i compiti.

**Articolo 12)** – I componenti del Consiglio di Amministrazione non percepiscono alcun compenso per l'attività svolta, salvo il rimborso delle eventuali spese sostenute per ragioni dell'ufficio.

**Articolo 13)** – Se non per qualunque ragione viene meno un componente del Consiglio, gli altri membri a maggioranza assoluta provvedono a sostituirlo. Se per qualunque ragione viene meno la maggioranza del Consiglio, su istanza di qualunque dei superstiti, alla nomina provvede il Presidente del Tribunale di Trieste.

**Articolo 14)** L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il 1° (primo) gennaio e termina il 31 (trentuno) dicembre di ciascun anno. Il conto consuntivo dovrà essere redatto con i criteri di cui ai bilanci delle società di capitale, in quanto compatibili e si comporrà di uno stato patrimoniale e di un conto economico.

VISTO: IL PRESIDENTE